



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "L. PIRANDELLO" SCUOLA  
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO - VIA ENNA n 7 -  
Tel.0922/970439 - 92010 LAMPEDUSA E LINOSA (AG) C.F. 8000670084  
C. M. AGIC81000E**

# **RESPONSABILITA' DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE**

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  
II GRADO**



1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono riportati in quattro tabelle così denominate:

**TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI;**

**TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIAMENTE GRAVI;**

**TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI;**

**TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME.**

2. Sono organi disciplinari della scuola: il Dirigente Scolastico, il Consiglio d'Istituto, i Consigli di Classe, i Docenti, il Coordinatore. Le competenze relative a ciascun organo disciplinare sono quelle riportate nelle tabelle A, B, C, D.

3. Gli organi collegiali si riuniscono per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari senza la presenza dei genitori o degli alunni coinvolti nel contenzioso e nel rispetto delle disposizioni che seguono.

4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

5. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività favorevole alla comunità scolastica.

8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe.

9. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

**10.** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**11.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

**12.** Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

**13.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

**14.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**15.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**16.** Lo studente e/o il genitore che, facendo parte degli organi collegiali titolari dei provvedimenti, siano nel contempo anche gli interessati alla irrogazione della sanzione disciplinare, non potranno partecipare alla decisione.

**Tabella A**  
**Infrazioni disciplinari lievi**

Dovere violato Art. 3 – Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Frequenza regolare	Ritardi e mancata giustificazione delle assenze	Docenti	<b>Ritardi:</b> si entra a seconda ora accompagnati da un genitore autorizzati dalla Presidenza. <b>Giustificazioni assenze:</b> annotazione sul registro di classe da parte del docente; alterzo giorno senza giustificazione l'alunno avrà l'accompagnamento
Frequenza regolare	Assenze di massa ingiustificate (per “di massa” si intende la metà più uno degli alunni frequentanti le lezioni)	Dirigente Scolastico o suoi delegati	Ammonimento da parte del Docente sul registro di classe, comunicazione agli alunni il giorno successivo e accompagnamento da parte dei genitori
Regolare svolgimento delle attività didattiche	-Ritardi al rientro dell'intervallo  -Uscita breve dall'aula senza autorizzazione al cambio dell'ora	Docenti	Annotazione sul registro di classe da parte del Docente.
Rispetto degli altri	Linguaggio o comportamenti volgari e offensivi tra studenti.  Interruzioni continue del ritmo regolare della lezione.  <b>Non rispetto del materiale proprio o</b>	Docenti	Annotazione sul registro di classe da parte del Docente.

	<b>Mancata osservanza delle disposizioni, anche verbali, impartite dal personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni e a tale compito autorizzato.</b>	<b>Dirigente Scolastico, Docenti e Personale ATA</b>	<b>Ammonizione da parte del D.S.</b>
<b>Rispetto delle norme di sicurezza, delle attrezzature e delle strutture</b>	<p>Violazioni non gravi e involontarie dei regolamenti di laboratorio o di altri spazi attrezzati</p> <p>Lancio di oggetti non contundenti</p> <p>Mancato rispetto degli spazi nel cortile alla ricreazione</p> <p>Aule e sue attrezzature sporche scritte</p> <p>Incisioni di banchi o porte</p>	<b>Docenti</b>	<p><b>Annotazione sul registro di classe da parte del Docente.</b></p> <p><b>Il D.S. ordina l'eventuale ripristino e/o la riparazione del danno.</b></p>
<b>Rispetto delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento o delle lezioni</b>	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici in violazione non grave della normativa vigente	<b>Docenti</b>	<b>Rimprovero scritto, ritiro del cellulare e convocazione della famiglia per la restituzione dello stesso da parte della Dirigenza.</b>
<b>Rispetto delle norme di sicurezza del regolare svolgimento delle lezioni</b>	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento di prove di verifica	<b>Docenti</b>	<b>Rimprovero scritto, ritiro del cellulare ed annullamento della prova con informazione della famiglia. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni previste</b>
<b>In caso di ulteriore recidiva superiore a 3 annotazioni sul registro riguardanti infrazioni sopracitate, si avvierà il procedimento per l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni in proporzione al numero di annotazioni.</b>			

**Tabella B**  
**Infrazioni mediamente gravi**

<b>Dovere violato</b> <i>Art. 3 – Statuto</i>	<b>Infrazione</b>	<b>Soggetti che accertano l'infrazione</b>	<b>Tipo di sanzione e sua applicazione</b>
<b>Frequenza regolare</b>	Assenze di massa ingiustificate	Dirigente Scolastico o delegati	Dalla 2a assenza di massa ingiustificata convocazione del Consiglio di classe per ulteriori provvedimenti disciplinari.
<b>Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute.</b>  Legge n°3/2003	Fumare nei locali scolastici	Personale incaricato	Il D.S. ammonisce lo studente; il personale incaricato irroga la sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
<b>Rispetto delle norme di sicurezza, delle strutture e del regolare svolgimento delle lezioni</b>	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici per registrazioni o riprese non autorizzate senza diffusione.	Docenti / Consiglio di classe	Ritiro dell'apparecchio e consegna al D.S.; avvio delle procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 5 giorni.
	Allontanamento dagli spazi previsti per la ricreazione e per le varie manifestazioni esterne al fine di sottrarsi alla vigilanza	Docenti/Personale ATA	Convocazione della famiglia e avvio delle procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino ad un massimo di 5 giorni

**Tabella C**  
**Infrazioni disciplinari gravi**

<b>Dovere violato</b> <i>Art. 3 - Statuto</i>	<b>Infrazione</b>	<b>Soggetti che accertano l'infrazione</b>	<b>Applicazione della sanzione</b>
<b>Frequenza e sicurezza</b>	<p>Allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto *</p> <p>Agevolazione dell'ingresso di estranei o di persone non autorizzate nell'Istituto</p>	Docenti e PersonaleATA	<p>Se si ritiene opportuno, immediata comunicazione alle forze dell'ordine.</p> <p>In ogni caso, il D.S. inizia la procedura: -convoca lo studente e ne informa la famiglia; -convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni.</p>
<b>Rispetto degli altri (compagni, dirigente, docenti, personale non docente, genitori e chiunque operi nel contesto scolastico)</b>	<p>Disposizioni disattese emesse dal D.S. o da altro personale</p> <p>Violenza verbale con minacce nei confronti del Dirigente, docenti e personale scolastico</p> <p>Uso di termini scorretti o assunzione di comportamenti gravemente offensivi e lesivi</p>	Docenti e PersonaleATA	<p>Si attiva la procedura di sospensione dalle lezioni da 6 a 10 giorni. Si applicano le sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs.196/2003</p>

**Propaganda e teorizzazione della discriminazione**

**Rispetto delle norme di sicurezza, delle strutture e attrezzature scolastiche**

Diffusione di immagini che ledono la dignità della persona

Violazione grave e volontaria delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati

Violazione delle norme contenute nei regolamenti delle visite guidate e viaggi d'istruzione

Lancio di oggetti contundenti

Danneggiamento a strutture, arredi e sussidi

Recidiva di infrazioni mediamente gravi

Dirigente Scolastico, Docenti e Personale ATA

**Il Dirigente Scolastico**  
**-convoca lo studente e informa la famiglia;**  
**-dispone il ripristino o il risarcimento del danno;**  
**-convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni.**

**L'allievo può chiedere l'applicazione della sanzione alternativa.**

**L'Istituto attiva la procedura per il risarcimento dei danni.**

\* o altro luogo ove si svolga, anche temporaneamente, l'attività scolastica (esempio: sedi di conferenza, di spettacolo cinematografico o teatrale, di visite guidate e dei viaggi d'istruzione, etc..)



**Tabella D**  
**Infrazioni disciplinari gravissime**

Dovere violato <i>Art. 3 – Statuto</i>	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Applicazione della sanzione
<p><b>Rispetto delle norme di sicurezza, delle strutture e attrezzature scolastiche.</b></p>	<p>Introduzione nei locali scolastici di alcool o sostanze stupefacenti</p> <p>Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di attrezzature e strutture</p> <p>Furto</p> <p>Manomissione o sottrazione di documenti ufficiali della scuola</p> <p>Danneggiamento o rimozione volontari di mezzi destinati all'antincendio o al salvataggio o al soccorso</p> <p>Diffusione di immagini e registrazioni con dati personali altrui non autorizzate tramite internet o MMS</p> <p>Recidiva di infrazioni mediamente gravio gravi già punite con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo</p>	<p>Dirigente Scolastico, Docenti e Personale ATA</p>	<p><b>Il Dirigente Scolastico:</b> -informa l'Autorità Giudiziaria se previsto dalla legge; -effettua comunicazione scritta alla famiglia di inizio procedimento; -convoca il Consiglio di Istituto che delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni; -ordina il ripristino e/o il risarcimento del danno.</p> <p><b>Il Consiglio d'Istituto nei casi più gravi può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e, nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.</b></p> <p><b>* Si possono applicare sanzioni pecuniarie previste dal D. Lgs. 196/2003 (min. €3.000,00, max €8.000,00).</b></p>
<p><b>Rispetto della persona</b></p>	<p><b>Violenza fisica. Atti di bullismo e di nonnismo.</b></p>	<p><b>Come sopra</b></p>	

## Recidiva di violenza grave

**N.B.:** Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

### FASI DEL PROCEDIMENTO

1. Il personale della scuola (Docenti e personale ATA) che rilevi comportamenti che costituiscono infrazione alle norme del presente regolamento dovrà comunicare al D.S. per iscritto e sottoscrivere, con annotazione sul registro di classe e/o su foglio a parte, l'infrazione, descrivendo in modo analitico i fatti e le circostanze, e indicando i nomi e gli eventuali testimoni. Anche i Terzi interessati potranno con le stesse procedure segnalare eventuali infrazioni al regolamento.
2. Il provvedimento di allontanamento dalla scuola dovrà essere assunto nel rispetto delle seguenti fasi:
  - Il Dirigente Scolastico raccoglie eventuali memorie degli interessati e testimonianze utili;
  - Il Dirigente Scolastico contesta l'addebito ed invita l'alunno ad esporre anche per iscritto le proprie ragioni entro il termine di tre giorni scolastici. Nel caso in cui l'alunno non risponda entro i termini prefissati, si procederà comunque alla fase successiva del provvedimento. L'alunno potrà essere sentito anche in seno all'organo collegiale;
  - Il Dirigente Scolastico convoca l'organo collegiale, completo di tutte le sue componenti, preposto all'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla scuola.
  - L'organo collegiale esamina tutti gli atti inerenti il fatto per cui si è attivato il procedimento disciplinare e, sentite tutte le parti coinvolte, decide se: deliberare la sanzione, derubricare il fatto, archiviare il caso, proseguire gli accertamenti, o convocare una seconda seduta, ove deliberare la sanzione;
  - Le attività svolte dall'Organo Collegiale vengono interamente verbalizzate. In particolare dovranno essere esposte con cura: il fatto e gli atti acquisiti, le testimonianze verbali, il provvedimento finale e la sua motivazione, la durata della sospensione, le modalità di coordinamento tra scuola e famiglia, le attività offerte in alternativa alla sospensione.
  - Il Dirigente Scolastico notificherà il provvedimento in forma scritta agli interessati avendo cura di indicare il termine entro il quale questi ultimi possano comunicare la scelta delle attività alternative, il termine e l'Organo di Garanzia davanti al quale impugnare il provvedimento.

Laddove ritenuto necessario, il Dirigente Scolastico può, su richiesta del docente presente in orario all'atto dell'infrazione e in accordo col responsabile di plesso, irrogare immediata sanzione allo studente.

### IMPUGNAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 235/07 contro le sanzioni di cui alle tabelle B,C,D, delle sanzioni è ammesso ricorso al Consiglio di Garanzia.

### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'organo di garanzia interno alla scuola che decide entro 10 giorni.
2. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da: un docente designato dal Consiglio d'Istituto, uno studente eletto dalla relativa componente presente nel Consiglio d'istituto, un genitore eletto dalla relativa componente nel Consiglio d'Istituto, da un rappresentante ATA designato dalla relativa componente del Consiglio d'Istituto.

- 3.** L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- 4.** Le elezioni dei componenti dell'Organo di garanzia vengono effettuate ogni tre anni, di norma, in occasione delle elezioni degli altri organi collegiali o in apposita successiva convocazione.
- 5.** Qualora il posto destinato ad uno dei rappresentanti elettivi dell'Organo di garanzia risulti vacante (ad esempio per perdita dei requisiti di eleggibilità, dimissioni, decadenza, ecc.), e, nel frattempo, l'Organo abbia necessità di deliberare, detto posto viene occupato *ad interim* dal componente anagraficamente più anziano in carica in Consiglio di Istituto, appartenente alla corrispondente componente.
- 6.** La stessa procedura di subentro, di cui al precedente comma, si applica nel caso di assenza temporanea (ad esempio per malattia, impedimento, ecc.) di un membro titolare dell'Organo di garanzia.
- 7.** Limitatamente alla componente studentesca e con riferimento al periodo del nuovo anno scolastico antecedente la data delle elezioni annuali per il rinnovo di detta componente, fino all'elezione del nuovo rappresentante degli studenti, il rappresentante degli studenti dell'Organo di garanzia risulta prorogato nell'incarico, purché abbia mantenuto i requisiti di eleggibilità. Se tali requisiti sono venuti meno, per il rappresentante degli studenti nell'Organo di garanzia si applica la procedura di subentro dove il subentrante *ad interim* è lo studente anagraficamente più anziano tra quelli eletti in Consiglio di Istituto il precedente anno scolastico.
- 8.** In ogni caso, nell'anno di scadenza del mandato triennale per *prorogatio*, continua ad essere costituito nella stessa composizione del precedente anno scolastico, con l'esclusione dei membri che con il nuovo anno abbiano eventualmente perso i requisiti di eleggibilità.
- 9.** In presenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, che determinino un'oggettiva impossibilità di costituire l'Organo di garanzia secondo quanto previsto dai precedenti commi, e ricorrendo nel contempo la assoluta necessità di pronunciarsi in merito ad un procedimento di impugnazione entro i termini temporali previsti dal precedente comma 1, il Dirigente Scolastico, con propria motivata decretazione di urgenza, provvede alla sostituzione *pro tempore* dei membri assenti, nominando membri supplenti appartenenti alle rispettive categorie.
- 10.** Lo studente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo anche ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia, quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dallo studente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
- 11.** Il rappresentante della componente dei genitori che, facendo parte dell'Organo di garanzia, sia nel contempo legato da vincolo di parentela con lo studente ricorrente contro l'irrogazione di una sanzione disciplinare, viene sostituito, quale componente dell'Organo di garanzia quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal genitore anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
- 12.** Il rappresentante della componente Docente che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal Docente anagraficamente più anziano in Consiglio di Istituto.
- 13.** Il rappresentante della componente A.T.A. che, facendo parte dell'Organo di garanzia, in precedenza abbia promosso l'azione disciplinare che ha condotto all'irrogazione della sanzione impugnata, viene sostituito, quale componente dell'Organo quando questo debba decidere in merito al procedimento di impugnazione, dal secondo rappresentante della componente A.T.A. in Consiglio di Istituto.
- 14.** L'O.d.G. interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

**15.** La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.

**16.** Le riunioni dell'O.d.G. sono valide se sono state regolarmente avvisati tutti i componenti e se risultano presenti

almeno tre di essi. Le decisioni all'interno dell'O.d.G. vengono prese a maggioranza o all'unanimità a discrezione dell'O.d.G. stesso.

**17.** A livello superiore, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti contenute nel regolamento d'istituto.

**18.** La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre Docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

**19.** L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

**20.** Il parere di cui al punto 18 è reso noto entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.

**21.** Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei Docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

**22.** L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

## **RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI PATRIMONIALI E RISARCIMENTO**

**1.** In caso di danno patrimoniale è sempre fatta salva la facoltà della Giunta Esecutiva di esigere il risarcimento del danno, anche per via giudiziale, al di là degli eventuali provvedimenti di natura disciplinare che dovessero essere decisi nei confronti dei responsabili.

**2.** Se il responsabile del danno è maggiorenne, il risarcimento è a carico di questi; se il responsabile è minorenne, il risarcimento è a carico di chi risponde legalmente del comportamento del minore.

**3.** In occasione di iniziative promosse dalla componente studentesca, la responsabilità di eventuali danni ricade sugli studenti che hanno promosso l'iniziativa.

**4.** In particolare, le classi sono responsabili dello stato delle strutture e degli arredi loro affidati all'inizio dell'anno scolastico.

**5.** In caso di impossibilità ad individuare i responsabili dell'atto doloso:

a) se il danno riguarda strutture o arredi di un'aula, l'intera classe è tenuta in solido al risarcimento del danno, salvo sia comprovata l'estraneità della classe al fatto doloso in modo incontrovertibile (ad esempio, perché la classe risultava assente dall'aula al momento del danneggiamento in quanto impegnata in altra attività); al ricorrere di quest'ultimo caso si applicherà il disposto del seguente punto(b);

b) se il danno riguarda parti comuni (ad esempio: atrio, aula magna, palestre, laboratori, servizi igienici, corridoi, ecc), l'intera popolazione scolastica è tenuta al risarcimento del danno.